# BOLOGNA AGRICOLTURA BOLOGNA BOLOGNA BOLOGNA AGRICOLTURA BOLOGNA BOLOGN

Anno XXIX nº 18

30 settembre 2017

### IN QUESTO NUMERO

- 1. C.P.L. Operai Agricoli e Florovivaisti Prov. di Bologna 07/06/2017 –classificazione del personale di Livello Comune.
- 2. Misura 5.1.03 Bando prevenzione danni da cimice asiatica.
- 3. Dipendenti delle imprese agricole Accordo Nazionale sulla Detassazione.
- 4. BOLOGNA, IMOLA E ALTRI 10 COMUNI dal 1° ottobre 2017 al 31 marzo 2018 limitazioni alla circolazione di alcune classi di veicoli nei centri abitati.
- 5. Previdenza Agricola Chiarimenti I.N.P.S. sulle novità del 2017.

# 1) C.P.L. Operai Agricoli e Florovivaisti Prov. di Bologna 07/06/2017 – classificazione del personale di Livello Comune.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in ordine all'assunzione del personale operaio, per ricordare – dopo ormai 3 mesi dall'entrata in vigore del nuovo contratto - le principali regole interpretative in specie per il personale con qualifica di "Comune".

La vecchia qualifica del primo livello (Comune B), che si applicava al personale di primo impiego in agricoltura, è stata sostituita da una nuova declaratoria (1º LIVELLO COMUNE B), che individua in particolare la figura dell'addetto alla raccolta generica di prodotti ortofrutticoli (con salario definito in € 8,00 all'ora). Tale figura non ha alcun limite di utilizzo, in termini di giornate poiché viene remunerata la mansione.

Temporaneamente, il C.P.L, con una <u>norma transitoria</u>, valida fino al 30/12/2019, consente l'<u>assunzione di operai agricoli al vecchio livello classificatorio</u> (**Norma Transitoria Comune B** con salario di € 7,34 all'ora), alla condizione che tale personale, alla data del 01/06/2017, abbia già lavorato in agricoltura / azienda in precedenza con tale livello.

Permangono, tuttavia, per questa figura i limiti precedenti di permanenza nel livello salariale commisurato alle giornate annue di lavoro o al periodo di permanenza nel settore agricolo (78 giornate lavorative in un anno; raggiungimento di 151 giornate lavorative nel corso del biennio; raggiungimento di 280 giornate lavorative; dopo 4 anni), conseguentemente superati tali limiti temporali si esce dal livello, applicandosi – quindi – le normali regole classificatorie basate sulla mansione di avviamento.

Non è possibile, pertanto, superare tali limiti; esauriti i limiti di giornate e/o trascorsi quattro anni di permanenza nel livello, il personale andrà – quindi – inquadrato o al 1° livello Comune B (€ 8,00/ora), se addetto ad operazioni di raccolta ovvero al livello superiore, se addetto ad altre mansioni.

II CPL ha fornito ulteriori norme per favorire il ricambio generazionale in agricoltura. In particolare, si è stabilito, <u>per i casi di prima assunzione in azienda</u>, di nuovo personale, una ridotta retribuzione (**STAFFETTA GENERAZIONALE 1º AS-SUNZIONE - € 7,34 all'ora**).

Anche in questo caso tale retribuzione è indipendente dalle mansioni effettive.

La figura dell'avviato al lavoro è nell'ottica del "ricambio generazionale" e quindi è necessario che tale lavoratore sia in affiancamento a dipendenti già in forza, siano essi fissi od avventizi; la permanenza in tale livello è prevista per 78 giornate al massimo, pari a tre mesi, anche frazionando gli avviamenti.

In pratica a tale personale, di prima assunzione in azienda, è riconosciuto il salario orario del "vecchio" 1° livello categoriale, fissato con decorrenza dall'01/06/2017, in € 7,34/orarie.

Raccomandiamo agli associati di indicare, comunque, sul foglio presenza consegnato mensilmente ai nostri uffici per l'elaborazione delle buste paga, la qualifica del lavoratore alla luce delle nuove categorie sopra precisate. Si ricorda che tutti i moduli sono disponibili presso i nostri uffici di zona.

(M. Mazzanti)

# 2) Misura 5.1.03 – Bando prevenzione danni da cimice asiatica.

Il Programma di sviluppo rurale per prevenire i danni al potenziale produttivo delle aziende frutticole causati dal fito-fago *Halyomorpha halys* (c.d. "cimice asiatica") stanzia 10 milioni di euro.

Il bando è sull'operazione **5.1.03** "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche' – Prevenzione danni da Halyomorpha halys" e finanzia la chiusura laterale con reti antinsetto di impianti di copertura antigrandine esistenti.

Si tratta di un unico bando regionale su cui è stata allocata il 100% della disponibilità complessiva.

Le domanda di sostegno possono essere presentate dal **25 settembre 2017 al 7 dicembre** con un Piano di Investimenti (PI) di un valore minimo di spesa ammissibile a contributo pari a 5.000 euro. Il piano deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda, pena la decadenza, del progetto ed essere accompagnato da 3 preventivi per l'acquisto delle dotazioni

Estratto di mappa con indicata la superficie interessata

Dichiarazione del proprietario (se diverso dal richiedente) attestante l'assenso all'esecuzione dei lavori.

Il sostegno è riconosciuto nella misura del 50% del costo ammissibile per l'investimento.

La graduatoria viene definita in base ai seguenti criteri di priorità

- Superficie interessata
- Grado di diffusione dell'infestazione (prioritarie le prov. di BO, MO, RE)
- Specie vegetali suscettibili di infestazione

Il punteggio minimo di accesso è fissato a 6 punti.

(A. Caprara)

# 3) Dipendenti delle imprese agricole - Accordo Nazionale sulla Detassazione.

Sottoscritto in estate, in Roma, tra le organizzazioni sindacali nazionali il nuovo Accordo Quadro, valevole per l'anno 2017, in tema di "detassazione delle erogazioni economiche connesse all'andamento economico dell'azienda agricola". L'accordo è valevole in specie per i dipendenti aventi qualifica operaia; parallelamente è stato altresì sottoscritto l'Accordo Quadro valido per le qualifiche impiegatizie.

L'accordo confederale definisce altresì uno schema di accordo territoriale da adottare nelle varie realtà provinciali. I sindacati nazionali (Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Flai – Cgil, Fai –Cisl e Uila – Uil, oltre a Confederdia per gli impiegati), hanno adottato lo schema di accordo territoriale per favorire l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 1, c. 182 – 189, legge 208/20415 e all'art. 1, c. 160 – 162, legge 232/2016; sulla materia, come noto, intervenuto anche il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze) del 25/03/2016. Da segnalare, sull'argomento, anche la circolare n. 28/E del 15/06/2016 dell'Agenzia delle Entrate (d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali), circolare con la quale si chiariscono le indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni agevolative.

L'Accordo Quadro nazionale individua correttamente i parametri utili per beneficiare della detassazione (imposta sostitutiva pari al 10% del "premio" corrisposto), dovendosi ricercare la correlazione tra norme contrattuali e la concreta verificabilità della realizzazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione; su tali basi, il Decreto interministeriale del25/03/2016 indica la necessità che i criteri di misurazione e verifica degli incrementi debbano riferirsi ad un arco di tempo congruo e che il raggiungimento degli obiettivi debba essere verificabile in modo oggettivo attraverso appositi indicatori di misurazione.

La fonte legale stabilisce, infatti, che "possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione

dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato".

La detassazione può essere applicata alle erogazioni effettuate nel 2017 e negli anni successivi, anche se riferibili a premi realizzati 2016, se gli accordi, anche aziendali, risultino coerenti con le previsioni normative (legge di Stabilità 2016 e legge di Bilancio 2017) dal Decreto interministeriale del 25/3/2016 e dalla Circolare 28/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'Accordo Quadro prevede in sostanza che "i premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto 25 marzo 2016"; essenziale, al riguardo, come previsto nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi, cha dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, "ossia che l'incremento possa essere verificato, nell'arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale), attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali".

In concreto, quindi, le agevolazioni fiscali saranno applicate dalle aziende "nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori adottati, anche in via alternativa, dall'impresa stessa, come individuati in precedenza, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori nell'anno precedente o, comunque, nel periodo congruo".

Sempre secondo l'Accordo Quadro, le imprese che si avvarranno dell'accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai dipendenti dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli elementi essenziali del premio, ivi compresa l'eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale, come previsto dal comma 184 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla Circolare n. 28/E.

Ai fini dell'eventuale individuazione dei servizi o delle prestazioni di welfare aziendale da offrire ai dipendenti, l'impresa, tenendo conto delle indicazioni espresse dai lavoratori e dell'offerta dei servizi esistente nel territorio dove insiste, valuterà, in particolare, le eventuali iniziative in materia poste in essere, anche autonomamente, dalle parti che hanno sottoscritto l'accordo provinciale.

Presupposto per l'applicabilità del sistema agevolativo è, inoltre, il deposito dell'accordo, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente territorialmente.

(M. Mazzanti)

# 4) BOLOGNA, IMOLA E ALTRI 10 COMUNI dal 1° ottobre 2017 al 31 marzo 2018 limitazioni alla circolazione di alcune classi di veicoli nei centri abitati.

Dal 1° ottobre al 31 marzo 2018 limitazioni alla circolazione stradale di alcune classi di veicoli nei centri abitati

**Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e nelle domeniche ecologiche,** (di norma la prima domenica di ogni mese) entrano in vigore le **norme** previste dal PAIR 2020 - Piano Aria Integrato Regionale.

Le limitazioni riguardano 10 Comuni dell'agglomerato di Bologna (Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Zola Predosa, Bologna e Imola).

Le misure del Piano regionale prevedono il **divieto di circolazione** per i motori benzina Euro 0 ed Euro 1; i diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3,compresi i veicoli commerciali categoria M2, M3, N1, N2, N3, i ciclomotori e motocicli Euro 0.

Le principali novità di quest'anno riguardano le **misure emergenziali**.

## Sono due i livelli di allerta previsti dal Piano regionale:

Primo Livello: scatta se dai controlli che ArpaE effettua ogni lunedì e giovedì, risultano sforamenti dei limiti di PM10 avvenuti nei 4 giorni consecutivi precedenti il controllo. In questo caso, dal giorno successivo il controllo, le limitazioni vengono estese anche a tutti i veicoli diesel EURO 4 e restano valide fino al giorno di controllo successivo compreso. Il primo livello prevede tra la riduzione della temperatura negli ambienti riscaldati a massimo 19° C nelle case e 17 per le attività industriali e artigianali, divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli, divieto di uso

di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva inferiori a 3 stelle, il potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani. (es: se dai controlli del lunedì risultano 4 giorni consecutivi di sforamento, le misure emergenziali scattano dal martedì al giovedì successivo compreso).

Secondo livello: scatta se gli sforamenti si protraggono per oltre 10 giorni e prevede in aggiunta alle misure del primo livello il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle.

Sono esclusi dalle limitazioni tutti i veicoli elettrici, ibridi, a metano e GPL, o con almeno 3 persone a bordo (car pooling) e i veicoli in deroga che verranno specificati nelle ordinanze dei singoli Comuni. Sono inoltre state individuate deroghe specifiche per alcune tipologie di veicoli e di utenti.

(S. Casini)

# 5) Previdenza Agricola – Chiarimenti I.N.P.S. sulle novità del 2017.

# PAGAMENTI CAU - NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO - DATORI DI LAVORO

L'I.N.P.S., con messaggio dell'11 agosto 2017, ha reso noto che a decorrere dalla scadenza di pagamento dei contributi agricoli unificati (la prima come noto è scaduta il 18 settembre 2017), i datori di lavoro agricolo non si vedranno più recapitare al proprio domicilio la lettera contenente tutti i dati per il pagamento dei contributi dovuti, ma dovranno reperire tali informazioni nel proprio "Cassetto Previdenziale Aziende Agricole" direttamente o attraverso intermediari abilitati.

Nell'estate le organizzazioni professionali agricole avevano stigmatizzato le modalità (ed i tempi) utilizzate dall' I.N.P.S. per questa importante modificazione organizzativa che, ancora una volta, pone a carico del "contribuente" oneri e attività in precedenza della Pubblica Amministrazione.

Le Organizzazioni datoriali, in particolare, avevano proposto l'istanza relativa al rinvio del nuovo adempimento nonché l'implementazione di procedure idonee a semplificare l'accesso ai dati.

Con una recente informativa, l'I.N.P.S. ha comunicato alle parti interessate la disponibilità dell'Istituto a metter a disposizione delle associazioni di categoria, in modo completo e sistematico, tutte le informazioni, relative ai rispettivi associati, contenute negli avvisi di pagamento dei contributi agricoli, analogamente a quanto già in essere per i lavoratori autonomi.

In specie, l'I.N.P.S. ha dato piena disponibilità in ordine alla possibile creazione di una procedura che consenta ogni trimestre alle Associazioni di categoria di reperire per tempo tutte le informazioni utili per il pagamento dei contributi, secondo modalità da concordare.

### CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Da molte parti si p sottolineato la criticità della procedura per la gestione del contratto "ex – voucher". In particolare, le parti sociali hanno chiesto all'I.N.P.S.:

- di abilitare gli intermediari del sistema DMAG all'accesso al portale per il lavoro occasionale,
- di implementare la procedura con la possibilità di comunicare preventivamente la prestazione in agricoltura in un arco temporale di 3 giorni, come previsto dalla legge.

Con nota ulteriore, l'I.N.P.S. ha comunicato ufficialmente di aver provveduto ad implementare la procedura telematica per la gestione del contratto di prestazione occasionale per le imprese agricole, abilitando gli intermediari del sistema DMAG ed adeguando i campi relativi alla durata della prestazione (possibilità di comunicare preventivamente la prestazione in un arco temporale di 3 giorni).

La procedura telematica predisposta dall'Istituto per tale tipologia contrattuale, sino ad oggi, non consentiva l'accesso ai nostri operatori abilitati al sistema DMAG e non riconosceva la possibilità di comunicare preventivamente la prestazione in un arco temporale di 3 giorni, come previsto dalla legge per le imprese agricole.

L'I.N.P.S., inoltre, ha comunicato con nota del 20/09/2017, che l'accreditamento sul "portafoglio" di libretto di famiglia

o contratto di prestazione occasionale avverrà dopo nove / dieci gironi dall'effettuazione del pagamento, a causa dei (lunghi) tempi stabiliti per il riversamento delle somme da parte degli intermediari (istituti bancari o posta italiana S.p.A. all'Agenzia delle Entrate ed il successivo riversamento all'I.N.P.S. delle stesse.

(M. Mazzanti)

